REGOLAMENTO (CEE) N. 3839/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3367/87 (2), in particolare gli articoli 36 e 41,

considerando che all'articolo 35 il regolamento (CEE) n. 1736/75 richiede l'elaborazione dei dati secondo la versione in vigore della nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato C;

considerando che l'articolo 36 del suddetto regolamento impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la nomenclatura dei paesi nella versione valida a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno;

considerando che la versione della nomenclatura valida a decorrere dal 1° gennaio 1987 era allegata al regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione (3); che, non essendo stata oggetto di alcun aggiornamento, detta versione può essere del pari considerata valida a decorrere dal 1° gennaio 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa nella versione allegata al regolamento (CEE) n. 3639/86 è valida a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46.